

**FOGLIO INFORMATIVO
CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
"OPERATORI DI SPIAGGIA"**

Sezione I - Informazioni sulla banca

Banca di Rimini Credito Cooperativo S.C. in Amministrazione Straordinaria
Sede Legale : RIMINI - Via Garibaldi 147
Sede Amministrativa : RIMINI - Via Garibaldi 147
e-mail : info@bancadirimini.it
Codice ABI: 08970.6
Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia con numero matricola 2226.9.0
Registro delle Imprese di Rimini n.179.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Capitale sociale : € 260.059 al 31.12.08
Riserve : € 108.921.962 al 31.12.08

Da compilare in caso di offerta fuori sede del prodotto

Offerta fuori sede effettuato mediante il Sig. _____

Dipendente della Banca di Rimini Credito Cooperativo S.C. con la qualifica di _____

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici del servizio

Il conto corrente è il contratto con il quale la banca assume l'incarico di compiere pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e dietro suo ordine.

Caratteristica dell'operazione è l'esistenza o la creazione di una "disponibilità" di somme del cliente presso la banca, la quale svolge un servizio di cassa.

Tale disponibilità può essere costituita in vari modi: con versamenti od accrediti sul conto, con concessione di credito e quindi accensione di un fido da parte della banca, qualora sia stato convenuto tra le parti.

Il conto corrente consente di effettuare una serie di operazioni e di usufruire di numerosi servizi: la banca può, su richiesta del cliente, effettuare pagamenti di bollette, tasse, effetti, rate di mutuo, nonché curare l'incasso di effetti, assegni, accrediti di stipendi ecc.

Tali movimenti sono annotati sul conto ed il saldo è in ogni momento a disposizione del correntista salvo il buon fine dell'incasso dei titoli versati.

Titolare del conto è la persona fisica o l'ente (associazioni, società, organismi collettivi pubblici o privati) cui è intestato il conto medesimo. Il conto può essere intestato anche a più soggetti che possono operare insieme (congiuntamente) o separatamente (disgiuntamente). Nella prima ipotesi, qualunque attività di prelievo, compresa l'emissione di assegni, deve essere autorizzata da tutti i contitolari del conto; nel secondo caso, ognuno può operare autonomamente sul conto, ed anche disporre interamente della somma depositata.

All'accensione di un conto corrente può essere collegata la consegna al cliente di un libretto di assegni con i quali egli può utilizzare le somme disponibili.

In caso di rilascio di carte di pagamento di debito o di credito il cliente può effettuare prelievi di denaro contante o acquistare beni attraverso l'uso delle medesime. Infine, il cliente può ordinare alla banca di eseguire un pagamento a favore di un terzo creditore addebitando la somma sul proprio conto corrente (bonifico).

Infine, i depositi in conto corrente sono tutelati dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo per il caso di liquidazione coatta amministrativa della banca; il limite massimo di rimborso è pari complessivamente, per ciascun correntista, a € 103.291,38, comprensivi degli interessi maturati sino alla data di messa in liquidazione.

Sono, tuttavia, esclusi dal rimborso taluni rapporti, in ragione delle caratteristiche oggettive o soggettive del rapporto stesso ovvero della provenienza delle somme sullo stesso depositate, ai sensi dell'art. 96 bis, comma quarto, del Testo Unico bancario.

BANCA DI RIMINI CREDITO COOPERATIVO S.C. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
FOGLIO INFORMATIVO (D.LGS. 385/93 ART. 116)
CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA "OPERATORI DI SPIAGGIA" IN EURO
AGGIORNAMENTO 31/12/2009

Rischi tipici del servizio:

variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche; utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni; accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine; trattenuta di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento con conseguente iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria istituita presso la Banca D'Italia; variabilità del tasso di cambio qualora il conto corrente sia in valuta estera.

Sezione III - Condizioni economiche del servizio

CONTO CORRENTE "OPERATORI DI SPIAGGIA"

Tasso creditore minimo	standard
Tasso creditore minimo annuo effettivo per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interesse	
Ritenuta fiscale	27%
Tasso debitore massimo	4,625%
Tasso debitore massimo annuo effettivo per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi	
Mora	3,00%
Tasso minimo	//
Criterio di calcolo interessi	anno civile
Frequenza capitalizzazione interessi	trimestrale
Commissione di massimo scoperto (trimestrale)	
Spese per operazione	€ 0
Spese fisse di chiusura a trimestre	€ 0
Spese per il canone mensile	€ 2,00
Spese per invio comunicazione (invio E/C, lista movimenti, documenti, comunicazioni)	€ 1,00
Domiciliazione utenze in c/c	€ 0
Passaggio a debito	€ 10,00
Valute sui versamenti	
Costo per ogni assegno bancario	€ 0
Commissione per prelievi bancomat ns ATM	€ 0
Commissione per prelievi bancomat su ATM altri Istituti	€ 2,00
Spese per blocchi (smarrimento o furti) max	€ 10,00
Spese richieste esito e/o bene fondi su assegni (max più spese reclamate)	€ 10,00
Spese per informazioni commerciali richieste da clienti (max più spese reclamate)	€ 50,00
Spese per referenze bancarie minimo	€ 25,00
Spese per referenze bancarie massimo	€ 70,00
Spese richieste movimento c/c (max)	€ 10,00
Spese per variazioni gestionali del rapporto (max)	€ 20,00
Spese per ricerche d'archivio (max)	€ 100,00
Spese per fotocopie di E/C, assegni, effetti, e/o documenti non altrimenti specificati (max)	€ 50,00
Spese per rilascio dichiarazioni varie, attestati e/o certificazioni per conto del cliente (max)	€ 150,00
Spese per comunicazione assegno impagato 1a presentazione inviati e ricevuti	€ 4,00
Spese per richieste di titolo originale o copia di assegni tratti CKTR mesg 085-086	€ 2,00
Spese su addebito assegni negoziati insoluti o protestati	€ 6,00
Spese per utenze con addebito permanente in conto corrente	€ 2,00
Spese per utenze con addebito in conto corrente	€ 2,50
Valute su versamenti per contante, e assegni tratti sulla Filiale dove si effettua il versamento	data operazione
Valute su versamenti per assegni bancari tratti su altre Filiali della Banca	1 giorno lavorativo
Valute su versamenti per assegni circolari (compresi assegni Iccrea)	2 giorni lavorativi
Valute su versamenti per assegni bancari su piazza, fuori piazza e postali (compresi i vaglia postali)	6 giorni lavorativi
Valute su versamenti per versamenti eseguiti tramite cassa continua	dalla data apertura
Disponibilità su versamenti per contante e assegni tratti sulla filiale dove si effettua il versamento	data operazione
Disponibilità su versamenti per assegni bancari tratti su altre filiali della banca	2 giorni lavorativi
Disponibilità su versamenti per assegni circolari (compresi assegni Iccrea)	6 giorni lavorativi
Disponibilità su versamenti per assegni bancari su piazza, fuori piazza e postali (compresi i vaglia postali)	6 giorni lavorativi

BANCA DI RIMINI CREDITO COOPERATIVO S.C. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
FOGLIO INFORMATIVO (D.LGS. 385/93 ART. 116)
CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA "OPERATORI DI SPIAGGIA" IN EURO
AGGIORNAMENTO 31/12/2009

Valute sui prelevamenti mediante assegni	data assegno
Valute sui prelevamenti mediante lettera di prelevamento o ass. Circolare	data prelievo
Valute sui prelevamenti mediante Bancomat	data operazione
Valuta per addebito in conto corrente di effetti	data scadenza
Valuta per addebito in conto corrente di effetti a vista	data spedizione avviso
Valuta per addebito permanente utenze in delega	variabile a seconda Ente
Commissione sul versamento dei 25/100 del capitale sociale delle costituenti S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l.	€ 15,00
Lettera sollecito, diffida, revoca, costituzione in mora, ed altro (oltre al costo della raccomandata a.r.)	€ 30,00
Gestione pratiche recupero credito giudiziali e stragiudiziali	€ 120,00
Spese gestione pratica successione	€ 100,00
Commissioni su bonifici su supporto cartaceo senza documenti da allegare (unica disposizione per c/c)	€ 4,00
Commissioni su bonifici su supporto cartaceo senza documenti da allegare (unica disposizione per cassa)	€ 7,00
Commissioni su bonifici su supporto cartaceo senza documenti da allegare (per disposizione per c/c)	€ 7,00
Commissioni su bonifici su supporto cartaceo senza documenti da allegare (per disposizione per cassa)	€ 7,00
Commissioni su bonifici su supporto cartaceo senza documenti da allegare per presentazione (per c/c)	€ 30,00
Commissioni su bonifici su supporto cartaceo senza documenti da allegare per presentazione (per cassa)	€ 50,00
Commissioni per bonifici singoli senza coordinate (per c/c) oltre ad € 5,16 per bonifico con allegati	€ 8,00
Commissioni per bonifici singoli senza coordinate (per cassa) oltre ad € 5,16 per bonifico con allegati	€ 10,00
Commissioni per bonifici multipli senza coordinate (per c/c) oltre ad € 5,16 per bonifico con allegati	€ 8,00
Commissioni per bonifici multipli senza coordinate (per cassa) oltre ad € 5,16 per bonifico con allegati	€ 10,00
Commissioni per bonifici multipli senza coordinate (per c/c) oltre ad € 5,16 per bonifico con allegati	€ 60,00
Commissioni per bonifici multipli senza coordinate (per cassa) oltre ad € 5,16 per bonifico con allegati	€ 100,00
Bonifici ordinari su supporto elettronico / home banking (senza documenti da allegare o ritornare)	€ 1,00
Commissioni per bonifici urgenti (oltre eventuale recupero spese telefoniche)	€ 15,00
Bonifici su supporto elettronico / home banking (con documenti da allegare o ritornare) oltre ad € 5,16	€ 3,00
Bonifici su supporto elettronico / home banking (con documenti da allegare o ritornare) oltre ad € 5,16	€ 30,00
Valute bonifici singoli disposti dalla filiale	data ordine
Valute bonifici multipli su supporti cartacei, magnetici, elettronici	data elaborazione
Scarto valuta per bonifici con richiesta di valuta fissa per il beneficiario su filiale della banca	max 3 giorni lavorativi
Scarto valuta per bonifici con richiesta di valuta fissa per il beneficiario altra banca	max 5 giorni lavorativi
Commissioni per ogni pagamento con bollettino bancario	€ 5,00
Commissioni su disposizione di bonifico	€ 5,00
Spese d' informativa precontrattuale	€ 5,00
Commissioni incasso su effetti presentati	//
Commissioni insoluti su effetti presentati	//
Giorni banca su pagamento effetti presentati	//
Commissioni su fatture presentate	//
Commissioni incasso rata per cassa	//
Commissioni incasso rata su c/c	//
Spese di istruttoria per affidamenti chirografari fino ad € 5.000	€ 50,00
Spese di istruttoria per affidamenti chirografari da € 5.001 ad € 15.000	€ 60,00
Spese di istruttoria per affidamenti chirografari da € 15.001 ad € 50.000	€ 80,00
Spese di istruttoria per affidamenti chirografari superiori ad € 50.000	€ 150,00
Spese di istruttoria per mutui ipotecari e conti corrente ipotecari - minimo € 250 e massimo € 600	0,15%
Spese di istruttoria per fidejussioni bancarie / crediti di firma (minimo € 100)	1%

Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano il servizio relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente.

Il rapporto di conto corrente è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

- Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

BANCA DI RIMINI CREDITO COOPERATIVO S.C. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
FOGLIO INFORMATIVO (D.LGS. 385/93 ART. 116)
CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA "OPERATORI DI SPIAGGIA" IN EURO
AGGIORNAMENTO 31/12/2009

- Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto. Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

- Invio della corrispondenza alla clientela - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto. Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

- Poteri di rappresentanza - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto trascorsi 3 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari.

- Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

- Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

- Compensazione - Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell'ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.

- Modifica delle condizioni economiche - E' in facoltà della banca modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.

- Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario.

- Foro competente - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o la dipendenza-filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

- Convenzione di assegno - Il cliente, per poter disporre delle somme sul conto mediante assegni, è per legge obbligato a dichiarare alla banca, all'atto del rilascio dei moduli di assegno, di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni. Dovrà aver cura di conservare i moduli e dovrà informare la banca della loro eventuale perdita o sottrazione al fine di non rispondere delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto in conto corrente, il cliente dovrà restituire alla banca i moduli non utilizzati. La banca non sarà tenuta a pagare gli assegni in mancanza di fondi anche quando le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti per effetto di prelievi a mezzo bancomat/pagobancomat.

- Addebito in conto di assegni o cambiali (si riporta il testo integrale dell'art. 2) - "Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della legge assegni e all'art. 8 della legge cambiararia."

- Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RIBa e RID) (si riporta il testo integrale dell'art. 4, comma 1) - "L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nell'allegato delle condizioni economiche. Gli importi degli assegni bancari e circolari versati, nonché delle disposizioni RIBa e RID inoltrate per l'incasso, non possono più essere stornati decorsi i termini indicati nell'allegato delle condizioni economiche."

- Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari - L'importo degli assegni esteri, vaglia, effetti, ricevute e documenti similari è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

- Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese - I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi. Il saldo di chiusura finale produce interessi nella misura applicabile alla data di riferimento della cessazione del contratto.

- Conto non movimentato: cessazione corresponsione interessi - La banca non corrisponde più gli interessi, non addebita più le spese di gestione del conto né invia l'estratto conto, qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 250,00 €.

- Recesso - Le parti possono recedere dal contratto di conto corrente con preavviso scritto non inferiore a 1 giorno e non superiore a 1 giorno. Il preavviso non è richiesto solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

BANCA DI RIMINI CREDITO COOPERATIVO S.C. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
FOGLIO INFORMATIVO (D.LGS. 385/93 ART. 116)
CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA "OPERATORI DI SPIAGGIA" IN EURO
AGGIORNAMENTO 31/12/2009

- Tempi di chiusura del rapporto: - Massimo 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
 - Termini di esecuzione delle operazioni - Con riguardo all'esecuzione di un ordine di bonifico si precisa che il termine massimo entro il quale i fondi sono accreditati sul conto della banca del beneficiario è di 3 giorni lavorativi bancari successivi alla data di accettazione; mentre, nel caso di ricevimento di un bonifico, il termine massimo entro il quale i fondi sono messi a disposizione del beneficiario è di 10 giorni lavorativi bancari successivi a quello di accredito dell'importo sul conto della banca.
- Per i bonifici transfrontalieri l'ente ordinante deve accreditare i fondi sul conto dell'ente del beneficiario rispettando i termini convenuti con il cliente o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine. A sua volta, l'ente del beneficiario deve mettere a disposizione di quest'ultimo l'importo del bonifico entro il termine convenuto con il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l'importo stesso è accreditato sul conto del medesimo ente.

In caso di mancato rispetto di detti termini, al beneficiario è dovuto un indennizzo consistente nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data in cui l'importo del bonifico è, rispettivamente, accreditato o messo a disposizione. Qualora l'ente dell'ordinante si avvalga di un intermediario per l'esecuzione del bonifico ed il mancato rispetto dei termini è a quest'ultimo imputabile, l'intermediario è tenuto ad indennizzare l'ente dell'ordinante.

Rimangono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'esecuzione del bonifico, ed in particolare quest'ultimi non sono tenuti a corrispondere alcun indennizzo qualora dimostrino che il mancato rispetto dei termini è imputabile all'ordinante o al beneficiario, né potrà essergli mossa alcuna contestazione nel caso in cui abbiano invocato cause di forza maggiore.

Legenda

- Consumatore: cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.
- Tasso debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
- Tasso creditore: tasso nominale annuo con la capitalizzazione trimestrale. Tasso effettivo tiene conto della periodicità della capitalizzazione.
- Tasso di mora: Tasso al quale sono calcolati gli interessi dovuti alla banca in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.
- Commissione di massimo scoperto: Commissione percentuale applicata dalla banca sulla massima esposizione raggiunta dal cliente nel periodo assunto come termine per la capitalizzazione degli interessi maturati sui saldi debitori.
- Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi
- Bonifico: è l'ordine di pagamento a favore di un terzo (creditore- beneficiario), che il debitore (ordinante) dispone alla banca.
- Bonifico transfrontaliero: operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell'Unione Europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un Stato membro; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere.
- RIBA: incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore.
- RID: incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore.
- Carta di credito: carta di pagamento che consente al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi o prelievi di contante senza dal luogo all'addebito immediato delle somme spese o prelevate.
- Carta di debito: carta di pagamento che consentono al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi su terminali installati presso esercizi commerciali e prelievi di contante presso sportelli automatici con addebito automatico sul conto corrente bancario ad esse collegate.

Rimini, 31/12/2009

**Banca di Rimini Credito Cooperativo S.C.
in Amministrazione Straordinaria**